



Prot n. 80

Cagliari 14/06/2024

Al Direttore Generale del Personale

Al Direttore generale della D.G. dei Servizi finanziari

Proprie Sedi

**Oggetto: “Richiesta adeguamento assegni personali riassorbibili del triennio 2019-2021”.**

Ad integrazione di quanto già espresso con la nota di questa OO.SS. in data 04/10/2023, prot. n. 122 di pari oggetto, ed in riscontro alla nota di codesta Direzione generale, prot. 40870 del 15/11/2023, nel precisare che le rappresentanze sindacali devono essere obbligatoriamente coinvolte nell'interpretazione dei contratti, si rappresenta quanto segue.

Nella succitata nota codesta Direzione generale, fa riferimento ad *“una riunione tenutasi il 25.05.2023 con i Direttori generali del Personale e dei Servizi Finanziari”*, durante la quale *“si era deciso, come riportato anche nel verbale della riunione, di lasciare fuori dal ricalcolo gli assegni derivanti dalle ultime progressioni professionali (aventi decorrenza dicembre 2021 e 2022), quindi successivi alla data di validità del contratto (triennio 2019 – 2021)”*.

La nota, prosegue, richiamando *“l'art. 68 del CCRL del 2001, come successivamente modificato dall'art. 4 del CCRL 2016-2018 e dall'Accordo per la modifica dell'art 68 del 17.12.2021”*, che prevede che *“in caso di passaggio da una categoria o area a quella immediatamente superiore, la eventuale differenza retributiva tabellare è conservata tramite un assegno personale riassorbibile con gli incrementi retributivi derivanti dalle progressioni professionali”*.

In proposito si ribadisce, come quanto già segnalato da questa OO.SS., nella nota prot n. 122 del 02/10/2023, che il personale a seguito del completamento delle progressioni orizzontali, è transitato dal 5° al 6° Livello economico della categoria C, **a far data dal 1 gennaio 2021**, e solo successivamente, ovvero **il 1 dicembre 2021**, è transitato dalla categoria **C6 alla D1** a seguito di concorso.

Pertanto al personale inquadrato nella categoria **C6**, a seguito della progressione orizzontale, **al 30.11.2021** è riconosciuto, un tabellare di **€ 2.527.48 comprensivo dell'incremento contrattuale**.

Orbene, correttamente codesta Direzione generale ha fatto nel richiamare *“l'art. 68 del CCRL del 2001, come successivamente modificato dall'art. 4 del CCRL 2016-2018 e dall'Accordo per la modifica dell'art 68 del 17.12.2021”*, che prevede appunto la *“conservazione della eventuale differenza retributiva”* tramite un assegno personale riassorbibile.



Il tabellare su cui applicare gli aumenti è pertanto quello della categoria di appartenenza alla data del 1 gennaio 2021, e quindi quello **del C6 alla data del 30.11.2021**.

Per tale ragione contrariamente all'interpretazione data durante la riunione tenutasi il 25.05.2023 dai Direttori generali del Personale e dei Servizi Finanziari, spetta al personale transitato un assegno riassorbibile pari al differenziale tra il tabellare del livello economico raggiunto a seguito delle progressioni orizzontali **C6 pari a Euro 2.527,48** e il tabellare acquisito a seguito della vincita del concorso per la progressione verticale (primo livello economico della categoria superiore) D1 Euro **2.287,20**, a far data **dal 01.12.2021, entrambi comprensivi degli aumenti contrattuali**.

Tale differenza è pari a **Euro 240,28**.

Codesta Direzione generale ha di contro, attribuito al personale inquadrato in D1, un assegno riassorbibile pari a **€ 230,68**, inferiore di **€ 9,60** rispetto al dovuto di **€ 240,28**. Al momento non è dato a sapersi come si sia determinato tale importo, che come detto non corrisponde a quanto dovuto, e pertanto si chiede di esplicitare come si sia addivenuto a tale importo.

Si ribadisce che il rinnovo contrattuale ha decorrenza anteriore all'inquadramento nella categoria superiore (D1) e che per tale ragione l'assegno riassorbibile non poteva che essere incrementato.

Nella tabella sottostante si riassumono i conteggi.

<b>Retribuzione fissa dipendenti Amministrazioni regionali - Situazione al 01.12.2021 dopo la conclusione della procedura delle progressioni orizzontali e aumenti contrattuali</b>			
<b>Categoria e livello retributivo</b>	<b>01.01.2021 al 30.11.2021</b>	<b>01.12.2021</b>	
D1	2.287,20	2.287,20	A
C6	2.527,48		B
Assegno riassorbibile attribuito		230,68	D
Assegno riassorbibile spettante (A-B)		240,28	C
Differenza tra assegno attribuito e spettante (C-D)		9,6	

Occorre a questo punto richiamare **anche il “Contratto collettivo integrativo di lavoro per le progressioni professionali dei dipendenti dell'amministrazione regionale - triennio 2021 – 2022 – 2023 , che all'art. 3 comma 8 recita “Al personale dell'Amministrazione regionale che accede nella categoria superiore con procedure di mobilità verticale e che abbia maturato i requisiti di cui al comma 1 nella categoria di origine e risulti inserito nel contingente ammesso al transito al 1 gennaio dell'anno in cui avviene l'accesso nella categoria superiore, è riconosciuta la progressione professionale di cui**



*al presente accordo dalla medesima data del 1 gennaio fino alla data di transito nella categoria superiore; conseguentemente sarà rideterminato in aumento l'eventuale assegno personale riconosciuto a seguito dell'accesso nella categoria superiore ai fini della salvaguardia del maturato retributivo”.*

Alla data del 1 gennaio 2021, il personale titolare di assegno riassorbibile non poteva subire tagli, in quanto non ancora inquadrato nelle categorie superiori, e il riassorbimento dell'assegno, può decorrere solo con il rinnovo del contratto economico relativo al periodo **2022/2024**, posto che il personale in parola è transitato orizzontalmente dal 5° al 6° Livello economico della categoria C in data 1 gennaio 2021, e solo successivamente, ovvero il 1 dicembre 2021, è transitato dalla categoria C6 alla D1.

Pertanto, il personale in argomento fino al 30.11.2021 era inquadrato in C6, con un tabellare di € 2.527.48, al quale deve essere riconosciuto, anche ai sensi del citato art. 3 comma 8 del contratto per le progressioni orizzontali, un *“assegno personale a seguito dell'accesso nella categoria superiore ai fini della salvaguardia del maturato retributivo.”*

A sostegno di quanto già esposto da questa OO.SS., si rimanda, infine, a quanto disposto dagli articoli relativi al Contratto Collettivo Regionale di Lavoro – Triennio 2019/2021, Dipendenti dell'Amministrazione, Enti Istituti Aziende e Agenzie regionali – arte economica, ed in particolare l'art. 2 (Durata e decorrenza) , e l'art. 3 (Incrementi contrattuali), che disciplina la parte economica per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale, Enti, Istituti aziende e Agenzie regionali facenti parte del comparto regionale, nonché gli incrementi contrattuali

Infine, si fa presente, a conferma di quanto sopra esplicitato, che l'Agenzia ARGEA ha proceduto all'inquadramento dei dipendenti, a seguito di progressioni verticali, applicando al calcolo dell'assegno personale riassorbibile le medesime modalità espresse con la presente.

Alla luce di tutto quanto sopra, nel segnalare che il medesimo errore è stato riscontrato relativamente anche per il personale transitato verticalmente dalla categoria B5 alla in C1, si invitano le Direzioni generali in indirizzo a dare cortese riscontro alla presente e a rivedere le proprie posizioni e a voler procedere al ricalcolo dell'assegno spettante e al riconoscimento di tutti gli arretrati.

Distinti saluti.

Si allega

Nota prot. n. 122 in data 02/10/2023.

Per il Comitato di Coordinamento FeSAL  
**Giovanni Deligia**